



COMUNE DI SAMATZAI

Provincia di Cagliari

***NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA L.R.
N.31 DEL 25/06/1984 E DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE 26 MARZO 1996
N.12/27***

- *Approvato con delibera C.C. n° 25 del 06/06/2007*

**IL SINDACO
(F.to A. PILLONI)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D.ssa L. SENES)**

ART. 1

Finalità

L'Amministrazione Comunale, in attuazione della L. R. n. 31 del 25/06/1984, con i fondi di cui alla L.R. 25/93, bandisce annualmente un concorso per l'assegnazione di borse di studio, a beneficio degli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche.

ART. 2

Requisiti per la partecipazione

Saranno ammessi a partecipare al concorso per l'assegnazione di borse di studio, tutti gli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate, che abbiano frequentato nel corso dell'anno cui si riferisce il bando, in un Istituto Pubblico o parificato: la 3^a classe della Scuola Secondaria di primo grado (Media Inferiore) o una delle classi dalla 1^a alla 4^a della Scuola Secondaria di secondo grado (Scuola Superiore) ivi compresi i Licei Artistici e i Conservatori Musicali, ad esclusione dei maturandi, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Samatzai;

- b) appartenere a famiglie svantaggiate, il cui reddito I.S.E.E , non sia superiore a quello che verrà di anno in anno determinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, per benefici analoghi.

c) per gli studenti delle Scuole:

1 - Secondarie di primo grado, aver:

- frequentato per la 1^a volta la classe per la quale viene richiesto il beneficio;
- aver conseguito la licenza di Scuola Secondaria di primo grado con il giudizio finale non inferiore a "buono";

2 - Secondarie di Secondo grado, aver:

- ottenuto l'ammissione alla classe successiva, senza debiti formativi;
- frequentato per la 1^a volta la classe per la quale viene richiesto il beneficio;
- riportato una valutazione minima finale non inferiore a 7 (sette).

Si precisa:

- che non concorreranno alla determinazione della media i voti relativi a: condotta, religione ed eventuali materie facoltative;

- sono esclusi dai benefici gli adulti che hanno frequentato corsi serali;
- verranno assegnate massimo n. 2 borse di studio a componenti dello stesso nucleo familiare.

ART. 3

Numero e importo delle borse di studio

Le borse di studio messe a concorso saranno attribuite per l'80% agli alunni frequentanti Scuole Secondarie di Secondo grado (Medie Superiori) e per il restante 20% agli alunni frequentanti Scuole Secondarie di primo grado (Media Inferiore).

Qualora la percentuale accordata per uno dei due ordini di Scuola risultasse superiore rispetto alle esigenze, il Responsabile del Servizio alla Cultura e Pubblica Istruzione, ha facoltà, una volta soddisfatte le richieste di quel grado di istruzione, di destinare le somme in eccedenza per accogliere le istanze dell'altro ordine di Scuola.

Sarà compito della Giunta Comunale stabilire ogni anno il numero e l'importo di ogni borsa di studio messa a concorso, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.

Le suddette borse di studio non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio, per cui all'alunno è data facoltà di opzione.

ART. 4

Bando di concorso

Il bando di concorso è approvato dal Responsabile del Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, assegnatario delle risorse.

Il bando deve contenere:

1. il numero e l'importo delle borse di studio messe a concorso;
2. i requisiti necessari per l'ammissione al concorso;
3. il termine perentorio entro cui far pervenire le domande di ammissione al concorso stesso, che deve essere stabilito in un termine non inferiore a giorni 20 dalla pubblicazione;
4. la documentazione da allegare alla domanda.

Contestualmente al bando di concorso il Responsabile del Servizio approva lo schema di domanda.

ART. 5

Ricezione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte sull'apposito modulo, sono ricevute entro i termini fissati dal bando dall'ufficio competente a riceverle che sarà indicato nel bando di concorso.

L'ufficio rilascerà ricevuta di presentazione.

Per le domande pervenute per posta farà fede il timbro postale.

La domanda deve essere sottoscritta dallo studente, se maggiorenne, o da un genitore se minorenni.

Le domande incomplete, prive della documentazione richiesta o pervenute oltre il termine utile indicato nel bando, saranno tassativamente escluse dal beneficio.

ART. 6

Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Servizio assegnatario delle risorse o dal Responsabile del Procedimento, da esso delegato, che procederà alla formazione della graduatoria secondo quanto indicato nel successivo articolo 7).

ART. 7

Modalità di formazione della graduatoria

Le graduatorie, distinte per ordine di Scuole, saranno formulate con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

1. SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE (partendo da reddito zero):

Fascia	Punti
A	10
B	8
C	6
D	4

Sarà cura della Giunta Comunale stabilire un reddito minimo e un reddito massimo ISEE per ogni fascia, sulla base della determinazione della RAS per benefici analoghi.

2. MERITO SCOLASTICO:

a) Scuole Secondarie di primo grado (3^a Media Inferiore):

Valutazione finale	Punti
Ottimo	10
Distinto	9
Buono	8

b) Scuole Secondarie di secondo grado (da 1^a a 4^a classe Media Superiore):

Media aritmetica dei voti	Punti
10	10
da 9 a 9,99	9 + frazione di decimi
da 8 a 8,99	8 + frazione di decimi
da 7 a 7,99	7 + frazione di decimi

3. PARITÀ DI PUNTI:

In caso di parità di punti verrà privilegiato lo studente con il reddito più basso, in caso di ulteriore parità, verrà privilegiato lo studente nel cui nucleo familiare siano presenti componenti diversamente abili, qualora non sussistesse quest'ultima ipotesi, l'ufficio competente procederà mediante sorteggio, previa convocazione dei soggetti interessati.

ART. 8

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria, approvata dal Responsabile del Servizio, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 10 giorni. Durante il periodo di affissione gli interessati hanno facoltà di presentare ricorsi scritti, in carta semplice, al Responsabile del Servizio. Decorso il suddetto periodo di pubblicazione, senza che siano pervenuti ricorsi, la graduatoria diviene definitiva e acquista efficacia all'atto della sua approvazione mediante determina del Responsabile del Servizio che ne dispone la liquidazione.

In caso di presentazione di eventuali ricorsi, il Responsabile del Servizio provvede, al loro esame e si pronuncia in merito, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di pubblicazione della graduatoria. Decorsi i citati 15 giorni, il Responsabile del Servizio provvede, con propria

determinazione, all'approvazione della graduatoria definitiva, indicando i ricorsi accolti e quelli non accolti con le relative motivazioni.

ART. 9

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento per l'assegnazione di borse di studio, approvato con delibera C.C. n. 34 del 15/05/1986, riformulato e modificato con delibere C.C. n. 23/1993, 36/1993 e 30/1997.

ART. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ai sensi del comma 3, dell'art. 88 dello Statuto Comunale, entra in vigore, il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.